

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 16 del 17 GEN. 2018

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Daniela Valenzi)

CAPO L.

Allegato alla Deliberazione di G.R. n. .... del .....

## PREMESSA

Questo "Disciplinare" si propone di dare attuazione alla L.R. 47/2004 e s.m.i. e di stabilire i criteri e le modalità per la piena realizzazione degli obiettivi previsti nell'art. 1 bis, con particolare riferimento al comma 1, lettere a - b - c - d - e - f - g - h oltre a favorire gli interventi previsti dall'art. 16 e 17 della stessa legge. Tutte le azioni intendono rafforzare il senso di appartenenza alle radici storiche e culturali delle comunità degli abruzzesi presenti fuori Regione, grazie alla fattiva collaborazione del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo - CRAM e dell'Osservatorio per l'Emigrazione.

In particolare esso:

- disciplina le modalità di sostegno ai soggetti individuati all'art. 2 della L.R. 47/2004.
- disciplina il contributo annuale per le spese ordinarie di funzionamento alle Associazioni presenti nell'Albo Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, nel rispetto dell'art. 16 della L.R. 47/2004 e dell'art. 14 della L.R. 43/2012;
- disciplina le modalità di compartecipazione alle iniziative assunte dalle Comunità abruzzesi iscritte all'Albo Regionale, prevedendo che queste possano svilupparsi in concorso con le altre Regioni che ammettono la reciprocità, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites, CGIE e Associazioni di emigranti.
- si conforma a quanto disposto dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni e della normativa statale e regionale in materia di trasparenza e anticorruzione.

### L'attività si esplica in sei Assi di intervento:

- 1) sostegno alle attività promosse dalle Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte all'Albo Regionale degli Abruzzesi nel Mondo sia per attivare azioni tese a rafforzare il senso di appartenenza con la terra d'origine e incentivare la promozione dei rapporti economici a favore della Regione Abruzzo, sia anche per incentivare l'apprendimento della lingua italiana, favorire la conservazione delle tradizioni, promuovere iniziative di carattere ricreativo-culturale e di studio per i figli e discendenti di emigranti o per favorire la "mobilità intelligente" verso l'estero oppure per stimolare iniziative di turismo sociale rivolte, in particolare, agli anziani emigrati;
- 2) sviluppo della nuova piattaforma web; intensificazione degli interventi nel campo della comunicazione dove è importante sostenere economicamente le attività editoriali sia cartacee che online, attraverso riviste, pubblicazioni, siti web o altre forme di comunicazione multimediale, in grado di coinvolgere tutta la comunità abruzzese nel mondo;
- 3) sostegno alle attività socio-assistenziali in favore dei singoli o famiglie di emigranti abruzzesi all'estero per: facilitare il rientro definitivo in Abruzzo, favorire il rientro delle salme di emigranti deceduti all'estero, erogare contributi "una tantum" in favore di emigrati in particolari situazioni di indigenza, etc.;
- 4) garantire, ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale n. 47/2004, i contributi ordinari destinati a sostenere l'attività ordinarie delle organizzazioni presenti nell'Albo Regionale degli Abruzzesi nel Mondo;



- 5) prevedere misure sufficienti ad assicurare l'attività degli organi consultivi – C.R.A.M., Osservatorio per l'Emigrazione e Consiglio Direttivo – oltre a garantire il doveroso appoggio alla Consulta dei Giovani;
- 6) erogare contributi straordinari per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma ed in relazione alle disponibilità individuate dal programma di cui all'art. 9 della L.R. 47/2004.

Il Disciplinare prevede che la Giunta Regionale d'Abruzzo, entro il mese di febbraio approvi il P.O.A. – Piano Operativo Annuale – delle attività del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo per l'anno in corso, così come predisposto dallo stesso CRAM sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio, dal Direttivo e dell'Osservatorio per l'Emigrazione. Nel P.O.A. , oltre ad indicare gli Assi di attività principali da realizzare, vengono, altresì, indicate le percentuali delle risorse disponibili per ogni Asse di attività.

Con il presente Disciplinare si definiscono i criteri con cui la Regione Abruzzo intende assegnare i contributi previsti dalla legge 47/2004 e s.m.i. relativamente agli Assi: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, nel rispetto del Piano Triennale per la Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione di cui alla Legge 190/2012 e successivi decreti attuativi.

## **ASSE 1 – PROGETTI di ATTIVITA'**

### **ART. 1 – INIZIATIVE DIRETTE E INDIRETTE DELLA REGIONE ABRUZZO**

1. La Regione assume, favorisce e sviluppa iniziative di carattere culturale e promozionale, promosse dai soggetti di cui al successivo art. 3, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine promuovendo, nel frattempo, l'immagine della Regione.

2. La promozione degli interventi può svilupparsi con iniziative direttamente assunte dalla Giunta Regionale, ove necessario d'intesa con il Governo, oppure in concorso con altre Regioni, con amministrazioni pubbliche, Istituzioni culturali e di informazioni, C.G.I.E., COMITES e Associazioni, Federazioni o Confederazioni abruzzesi iscritte nell'Albo Regionale.

3. La Regione, al fine di coordinare una politica complessiva per gli Abruzzesi nel Mondo, si avvale del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (C.R.A.M.) e dell'Osservatorio per l'Emigrazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 47/2004; un particolare ruolo viene assegnato dalla L.R. 19/17 al Consiglio Direttivo del CRAM nei casi in cui l'urgenza e l'inderogabilità delle decisioni non si concilino con la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

4. Per la realizzazione dei suddetti obiettivi si ritiene prioritario intraprendere contatti e incontri, sia diretti, sia attraverso mezzi di comunicazione, con le comunità abruzzesi all'estero, ivi comprese quelle italiane ma fuori dai confini regionali, per la diffusione del proprio patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico, anche in collaborazione con le Associazioni che si occupano prevalentemente dei problemi degli emigranti, gli enti locali, istituzioni culturali e di informazione.

5. La Regione, unitamente a tutti gli altri soggetti legittimati a presentare proposte progettuali, intende favorire una conduzione sistemica delle politiche regionali di promozione e internazionalizzazione del brand Abruzzo, ottimizzandone la spesa, anche mediante il ricorso al cofinanziamento e all'integrazione di risorse finanziarie derivanti da altri fondi regionali, nazionali, comunitari e privati.

6. La Regione può altresì sostenere eventi realizzati in Abruzzo, di carattere culturale, rivolti al mondo dell'emigrazione abruzzese o che trattino la materia dell'emigrazione, promossi da soggetti terzi.



## ART. 2 – EVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo, in maniera non esaustiva:
  - a) eventi volti alla divulgazione e presentazione di ricerche scientifiche o di studi sul mondo dell'Emigrazione e delle Tradizioni abruzzesi nel mondo, convegni, congressi, workshop, conferenze, assemblee e altre manifestazioni pubbliche;
  - b) interventi atti a diffondere lo studio della lingua italiana;
  - c) iniziative di carattere ricreativo-culturale e di studio per i figli e discendenti di emigranti;
  - d) iniziative nate per favorire la "mobilità intelligente", quella dei giovani abruzzesi, desiderosi di spendere i loro titoli formativi fuori dalla Regione;
  - e) iniziative di turismo sociale rivolte, in particolare, agli anziani emigrati;
  - f) spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi per la promozione della Tradizione culturale e identitaria dell'Abruzzo;
  - g) iniziative di interesse sportivo e sociale che coinvolgono le Associazioni di Abruzzesi nel mondo;
  - h) iniziative atte a favorire la conservazione delle tradizioni e la valorizzazione e la tutela della cultura abruzzese nel mondo;
2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicate:
  - a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
  - b) congressi di partiti e sindacati;
  - c) istanze pervenute prive della firma del legale rappresentante dell'Associazione, Federazione, Confederazione o altri soggetti proponenti.

## ART. 3 – ISTANZA DI CONTRIBUTI

1. I soggetti individuati dall'art. 2 della L.R. 47/2004 possono accedere a contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 comma 1 del presente Disciplinare, presentando apposita istanza all'Ufficio Emigrazione del Servizio Sport e Emigrazione – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio. I contributi sono assegnati sulla base delle domande pervenute entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno di riferimento e delle disponibilità di bilancio. L'entità del contributo non può essere superiore al 50% della spesa esposta nel preventivo e dei costi ammessi a contributo;
2. Nel caso in cui i soggetti legittimati a proporre istanza di contributo, si avvalgano di partnerships pubbliche o private prive di scopo di lucro, per promuovere progetti e renderli più efficaci, grazie all'azione sinergica che può svilupparsi, è necessario che siano indicate in dettaglio le motivazioni che hanno suggerito la scelta del partner, il suo ruolo nella proposta progettuale, nonché le competenze e le risorse professionali e finanziarie da questi messe in campo per raggiungere gli obiettivi; la sostituzione del partner è ammessa, previa autorizzazione del Servizio Sport e Emigrazione, ma non può intervenire dopo l'avvio del progetto;
3. Le istanze sono corredate di:
  - Indicazione degli obiettivi della proposta con descrizione delle modalità e delle azioni previste per il loro conseguimento;
  - Luogo di realizzazione del progetto;
  - Data inizio e conclusione del progetto;



- Piano finanziario con indicazione delle quote percentuali di contribuzione ripartite tra i partner del progetto, se presenti, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;
  - Attestazione numero dei soci dell'Associazione/Federazione/Confederazione proponente, precisando anche il numero dei giovani soci (under 35);
  - Dichiarazione di presa visione del presente Disciplinare e contestuale approvazione;
4. La mancanza di uno degli elementi di cui sopra comporta l'esclusione dal finanziamento;
5. Non possono essere partner né beneficiari della proposta progettuale soggetti privati, espressione diretta degli interessi professionali e/o patrimoniali del proponente o dei suoi familiari, anche sotto forma di partecipazione societaria;

#### **ART. 4 – COMMISSIONE TECNICA**

1. Il Direttore del Dipartimento regionale competente per materia nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte presentate.
2. La Commissione tecnica è composta da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente; degli altri due componenti, uno assume anche il compito di segretario verbalizzante; i componenti sono individuati tra il personale regionale, con esclusione del personale che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica.
3. Il funzionamento delle Commissioni tecniche non comporta oneri a carico del bilancio della Giunta e del Consiglio Regionale.

#### **ART. 5 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

1. La Commissione tecnica, di cui al precedente articolo 4, valuta le proposte dichiarate formalmente ammissibili dall'Ufficio Emigrazione e individua, fra le proposte di eventi presentate, le iniziative ritenute più meritevoli sulla base dei seguenti elementi:

a) valutazione tecnico-economica e finanziaria - max 50 punti:

- A1 – valore simbolico dell'evento, prestigio scientifico, valore sociale, spessore artistico/sportivo/culturale (fino a 5 punti)
- A2 – originalità del contenuto (fino a 5 punti)
- A3 – obiettivi del progetto, risultati quantitativi/qualitativi attesi (fino a 15 punti)
- A4 – capacità di autofinanziamento (fino a 10 punti)
- A5 – capacità di incrementare la promozione del brand Abruzzo favorendone la internazionalizzazione (fino a 15 punti)

b) impatto sulle comunità abruzzesi nel mondo - max 40 punti;

- B1 – numero abruzzesi emigrati coinvolti nell'iniziativa: fino a 15 soci (punti 3), fino a 30 soci (punti 5), maggiore di 30 soci (da 6 fino a punti 10)
- B2 – coinvolgimento di giovani soci fino al 30% del totale voce B1 (punti 5), se maggiore del 30% (fino a punti 10)
- B3 – se attività coinvolge solo un'Associazione (punti 5), se coinvolge più di un'Associazione o una Federazione o una Confederazione (fino a punti 10)
- B4 – grado di interazione con Paese/Regione ospitante: integrazione con istituzioni locali (5 punti); integrazione con istituzioni regionali/nazionali (fino a 10 punti);

c) periodicità degli eventi proposti - max 5 punti

- C1 – Prima edizione (punti 2)
- C2 – tradizione consolidata e durevolezza nel lungo periodo, debitamente documentata (fino a punti 5)

d) innovatività – max 5 punti

- D1 – utilizzo di modalità e/o tecniche innovative (fino a 5 punti)



#### ART. 6 – GRADUATORIA BENEFICIARI E SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE

1. La soglia minima di idoneità è stabilita in **60 punti**; la Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate, in base agli elementi di cui all'articolo 5, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari con i punteggi loro attribuiti;
2. La Commissione, una volta conclusa la valutazione dei progetti, trasmette la graduatoria all'Ufficio Emigrazione ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
3. L'Ufficio Emigrazione, preso atto della graduatoria trasmessa dalla Commissione, provvede al riparto dei fondi disponibili;
4. Il numero dei progetti finanziati è in relazione al budget assegnato ad ogni Asse; nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento di tutti i progetti ritenuti idonei, si provvederà ad assegnazione parziale del contributo secondo il seguente calcolo:
  - Il punteggio (d'ora in poi P) attribuito a ciascuna domanda è pesato in relazione alla scala da M a 100 attraverso la seguente formula  $(P-M) / (100-M)$ , dove M è un numero compreso tra 1 e 60; in questo modo si ottiene un numero che rappresenta il peso del punteggio (d'ora in poi PP), attribuito al soggetto, in relazione alla scala 1 – 100;
  - Il contributo richiesto (d'ora in poi CR) mai superiore al 50% delle spese sostenute per ciascuna istanza è moltiplicato per il numero PP calcolato per ciascuna singola domanda, ottenendo il numero CT (contributo teorico) che rappresenta il contributo che l'istanza riceverebbe se non ci fosse il tetto costituito dal budget stabilito in bilancio dalla Giunta, per ciascun settore oggetto di contribuzione;
  - È calcolato un fattore di correzione (d'ora in poi FC) – dividendo il budget (d'ora in poi B) fissato dal P.O.A., per il singolo settore di intervento, per la somma dei CT – che permette di correggere il contributo teorico in rapporto al budget;
  - Il contributo teorico (CT) calcolato per ciascuna domanda è moltiplicato per il fattore di correzione (FC) ottenendo in questo modo il numero CE (contributo erogato) che rappresenta il contributo erogato al soggetto richiedente.
  - Sono riportate di seguito le formule matematiche utilizzate per il calcolo:
    - a)  $(P - M) / (100 - M) = PP$
    - b)  $CR \times PP = CT$
    - c)  $B / \text{somma CT} = FC$
    - d)  $CT \times FC = CE$
5. Successivamente all'approvazione del progetto e alla determinazione del contributo concesso, il beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Adesione, il quale è redatto e messo a disposizione dall'Ufficio Emigrazione. Con tale Atto il beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;
6. Se il beneficiario, con motivata istanza, comunica la necessità di ritardare la chiusura del progetto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; In caso contrario il contributo è revocato;
7. Per comprovate necessità è consentita l'anticipazione fino a un massimo del 50% del contributo concesso, previa disponibilità di cassa e stipula di apposita fidejussione.
8. I soggetti attuatori devono informare i potenziali destinatari degli interventi circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all'iniziativa, nonché del fatto che il progetto è stato finanziato con fondi della Regione Abruzzo;
9. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono obbligatoriamente riportare il logo della Regione Abruzzo e del C.R.A.M.;



#### ART. 7 – REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le proposte progettuali ammesse a contributo non possono essere realizzate in maniera difforme o parziale rispetto alle modalità descritte nella proposta progettuale presentata e ammessa a beneficio;
2. Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire forniture o servizi ad esso strumentali e accessori, nel caso in cui egli non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), esso è sempre tenuto a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, al fine di garantire i principi della parità di trattamento e di pubblicizzazione; in sede di verifica rendicontale deve essere prodotta tutta la documentazione amministrativa-contabile attestante il rispetto delle suddette procedure;
3. Il periodo massimo entro cui ciascun progetto ammesso a finanziamento deve essere realizzato, concluso e rendicontato è di 12 mesi a partire dalla data di comunicazione di ammissione al contributo;
4. E' consentito un tempo massimo di ulteriori trenta giorni, decorrenti dal termine fissato per la conclusione dei lavori, per l'invio della documentazione relativa alla rendicontazione;
5. Per rendicontare l'attività svolta, il soggetto beneficiario deve presentare all'Ufficio Emigrazione del Servizio Sport e Emigrazione della Regione Abruzzo i seguenti documenti:
  - Domanda di saldo del contributo;
  - Relazione conclusiva delle attività svolte con documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione dell'attività realizzata;
  - Rendicontazione dettagliata riportante tutte le voci di spesa complessivamente ed effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto;
  - Dichiarazione di sua veridicità sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, Federazione o Confederazione;
  - Copia conforme all'originale di ciascuna ricevuta di pagamento delle spese sostenute e regolarmente quietanzate, con timbro e firma originale del responsabile del progetto;
6. Sono considerati ammissibili, ai fini della rendicontazione, i costi di progettazione nonché le spese generali; inoltre quelli:
  - riferibili temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
  - pertinenti e imputabili al progetto;
  - effettivamente sostenuti e contabilizzati;
  - giustificati da documenti contabili aventi effetto probatorio;
  - tracciabili così come definiti dalla normativa vigente;

non sono ammessi a rendicontazione:

- quelli non previsti in fase di preventivo;
  - gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie e le spese legali;
  - i compensi per eventuali incarichi, pur connessi allo svolgimento dell'attività progettuale, attribuiti a soggetti che rivestono una carica sociale all'interno dell'Associazione beneficiaria;
7. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare il codice fiscale ovvero il codice identificativo assimilabile in uso nel Paese di propria residenza;
  8. La documentazione probante è conservata agli atti dell'Associazione, Federazione e Confederazione e tenuta a disposizione per eventuali successivi controlli.

#### ART. 8 – REVOCA



1. La Regione può disporre la revoca del contributo erogato nei seguenti casi:
  - In tutti i casi accertati di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare;
  - Nel caso in cui, trascorsi 10 mesi dalla data di notifica di assegnazione del contributo, le attività non hanno ancora avuto inizio.
  - Nel caso il cui il responsabile del progetto ometta di trasmettere, nei termini e nei modi dovuti, la documentazione relativa alla rendicontazione finale delle attività svolte.
2. In caso di revoca, il beneficiario del contributo, è obbligato a restituire alla Regione Abruzzo le somme indebitamente ricevute e eventualmente anticipate ai sensi del precedente art. 6 comma 7.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITA'**

1. Ai sensi della legge 136/2010, poi integrata dal D.L. n. 187/2010 convertito con L. 217/2010, art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
  - Il beneficiario, soggetto attuatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Il beneficiario, soggetto attuatore, si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila – della notizia dell'inadempimento della propria controparte, qualora presente, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ASSE 2 – INIZIATIVE PER L'INFORMAZIONE**

##### **ART. 10 – INIZIATIVE PER L'INFORMAZIONE**

1. La Regione Abruzzo promuove iniziative per garantire una più corrente ed efficace informazione sulla propria attività istituzionale e quella svolta dalle Associazioni e Abruzzesi nel Mondo, in modo da rinsaldare il rapporto socio-economico-culturale tra le comunità abruzzesi all'estero e la propria terra di origine. Tale volontà può esprimersi attraverso il sostegno economico riconosciuto alle Associazioni presenti nell'Albo Regionale, le quali possono collaborare con periodici, sia cartacei che online, riviste, pubblicazioni, siti web o altri editor di comunicazione multimediale.

##### **ART. 11 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

1. In merito alle iniziative di cui all'art. 1 bis, comma, 1, lett. d) della L.R. 47/2004, sono ammissibili a contributo:
  - a) tutte le forme editoriali e di informazione che possano avere rilevanza e interesse per gli abruzzesi nel mondo.
2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicati:
  - a) pubblicazioni e forme editoriali che beneficino, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dallo Stato, Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
  - b) diffusione mediatica di partiti e sindacati;
  - c) istanze pervenute prive della firma del legale rappresentante dell'Associazione, Federazione, Confederazione o altri soggetti proponenti.



#### ART. 12 – ISTANZA DI CONTRIBUTI

1. Possono presentare progetti e istanze di contributo all'Ufficio Emigrazione del Servizio Sport e Emigrazione – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Giunta Regionale d'Abruzzo, i soggetti individuati dall'art. 2 della L.R. 47/2004.
2. I progetti ritenuti ammissibili dall'Ufficio Emigrazione saranno sottoposti al vaglio della commissione tecnica di cui al precedente art. 4. Successivamente verrà stilata una graduatoria di merito, in base ai punteggi attribuiti, che terranno conto della:
  - a) coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi della L.R. 47/2004;
  - b) congruenza tra budget e benefici attesi per le comunità abruzzesi residenti fuori dai confini regionali;
  - c) capacità di diffondere notizie legate alle attività associative e/o commemorative delle Associazioni abruzzesi nel Mondo;
  - d) capacità di sviluppare temi che incidono sulla conoscenza delle attività legislative e amministrative della Regione Abruzzo o di quella di altri Enti o Istituti centrali e periferici dell'Amministrazione Statale;
  - e) audience o tiratura certificata;
  - f) capacità di rinsaldare il rapporto socio-economico-culturale tra le comunità abruzzesi fuori Regione e la propria terra di origine;
  - g) periodicità delle uscite.
3. I contributi sono assegnati sulla base delle istanze pervenute entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno di riferimento e delle disponibilità di risorse dell'Asse di riferimento. L'entità del contributo non può essere superiore al 50% della spesa esposta nel preventivo e dei costi ammessi a beneficio;
4. Le istanze sono corredate di:
  - a) Presentazione dell'attività editoriale o dell'iniziativa;
  - b) Preventivo completo di entrate ed uscite;
  - c) Tiratura o altro elemento equivalente (documento o auto-dichiarazione);
  - d) Ogni altro elemento valutabile ai fini del beneficio.
5. Se il beneficiario, con motivata istanza, comunica la necessità di ritardare la chiusura del progetto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in caso contrario il contributo è revocato.

#### ART. 13 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1. La Commissione tecnica, di cui all'articolo 4, valuta le proposte dichiarate formalmente ammissibili dall'Ufficio Emigrazione e stabilisce una graduatoria delle iniziative finanziabili, fra le proposte presentate, in base ai seguenti elementi di valutazione:
  - a) valutazione tecnico-economica e finanziaria - max 50 punti:
    - A1 – oggetto dell'attività informativa: solo legata al resoconto di attività associativa/commemorativa (fino a 5 punti)
    - " " " " legata alla conoscenza delle attività legislative e amministrative della Regione Abruzzo (fino a 10 punti)
    - A2 – adeguatezza del mezzo di diffusione utilizzato (radio, giornali, news letter, TV, web) – (fino a 10 punti)
    - A3 – obiettivi del progetto, risultati quantitativi/qualitativi attesi (fino a 10 punti)
    - A4 - capacità di incrementare la promozione del brand Abruzzo favorendone la internazionalizzazione (fino a 10 punti)
    - A5 - audience o tiratura certificata (fino a 10 punti);
  - b) impatto sulle comunità abruzzesi nel mondo - max 30 punti;
    - B1 – capacità di rinsaldare il rapporto socio-economico-culturale tra le comunità abruzzesi fuori Regione e la propria terra di origine (fino a 5 punti);
    - B2 – Prima edizione (punti 2)  
Tradizione consolidata e durevolezza nel lungo periodo (fino a 5 punti)



- B3 – se attività coinvolge solo un'Associazione (punti 5)  
se coinvolge più di un'Associazione o una Federazione o una Confederazione (fino a punti 10)
  - B4 – grado di interazione con Paese/Regione ospitante: integrazione con istituzioni locali (5 punti); integrazione con istituzioni regionali/nazionali (fino a 10 punti);
- c) innovatività – max 10 punti
- C1 – utilizzo di modalità e/o tecniche innovative (fino a 10 punti)
- d) attività redazionale coordinata e comprovata con il Portale e la Piattaforma web del CRAM Abruzzo – (fino ad un massimo di 10 punti).

#### **ART. 14 – GRADUATORIA BENEFICIARI E SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE**

1. La soglia minima di idoneità è stabilita in **60 punti**; la Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate sulla base agli elementi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari con i punteggi loro attribuiti;
2. La Commissione trasmette la graduatoria all'Ufficio Emigrazione, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
3. L'Ufficio Emigrazione, preso atto della graduatoria trasmessa dalla Commissione provvede al riparto dei fondi disponibili;
4. Il numero dei progetti finanziati è in relazione al budget assegnato all'Asse; nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento di tutti i progetti ritenuti idonei, si provvederà ad assegnazione parziale del contributo secondo il sistema di calcolo già previsto al comma 4 del precedente art. 6 di questo Disciplinare;
5. Successivamente all'approvazione del progetto e alla determinazione del contributo concesso, il beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Adesione, il quale è redatto e messo a disposizione dall'Ufficio Emigrazione. Con tale Atto il beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;
6. Se il beneficiario, con motivata istanza, comunica la necessità di ritardare la chiusura del progetto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in caso contrario il contributo è revocato;
7. Per comprovate necessità è consentita l'anticipazione fino a un massimo del 50% del contributo concesso, previa disponibilità di cassa e stipula di apposita fidejussione.
8. I soggetti attuatori devono informare i potenziali destinatari degli interventi circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all'iniziativa, nonché del fatto che il progetto è stato finanziato con fondi della Regione Abruzzo;
9. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono obbligatoriamente riportare il logo della Regione Abruzzo e del C.R.A.M.;

#### **ART. 15 – REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. Le proposte progettuali ammesse a contributo non possono essere realizzate in maniera difforme o parziale rispetto alle modalità descritte nella proposta progettuale presentata e ammessa a beneficio.
2. Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire forniture o servizi ad esso strumentali e accessori, nel caso in cui egli non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), esso è sempre tenuto a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, al fine di garantire i principi della parità di


- trattamento e di pubblicizzazione; in sede di verifica rendicontale deve essere prodotta tutta la documentazione amministrativa-contabile attestante il rispetto delle suddette procedure;
3. Il periodo massimo entro cui ciascun progetto ammesso a finanziamento deve essere realizzato, concluso e rendicontato è di 12 mesi a partire dalla data di comunicazione di ammissione al contributo;
  4. E' consentito un tempo massimo di ulteriori trenta giorni, decorrenti dal termine fissato per la conclusione dei lavori, per l'invio della documentazione relativa alla rendicontazione;
  5. Per rendicontare l'attività svolta il soggetto beneficiario deve presentare all'Ufficio Emigrazione del Servizio Sport e Emigrazione della Regione Abruzzo i seguenti documenti:
    - Domanda di saldo del contributo;
    - Relazione conclusiva delle attività svolte con documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione dell'attività informativa ed editoriale;
    - Rendicontazione dettagliata riportante tutte le voci di spesa complessivamente ed effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto;
    - Dichiarazione di sua veridicità sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, Federazione o Confederazione;
    - Copia conforme all'originale di ciascuna ricevuta di pagamento delle spese sostenute e regolarmente quietanzate, con timbro e firma originale del responsabile del progetto;
  6. Sono considerati ammissibili, ai fini della rendicontazione, i costi di progettazione nonché le spese generali, inoltre quelli:
    - riferibili temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
    - pertinenti e imputabili al progetto;
    - effettivamente sostenuti e contabilizzati;
    - giustificati da documenti contabili aventi effetto probatorio;
    - tracciabili così come definiti dalla normativa vigente;

non sono ammessi a rendicontazione:

- quelli non previsti in fase di preventivo;
  - gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie e le spese legali;
  - i compensi per eventuali incarichi, pur connessi allo svolgimento dell'attività progettuale, attribuiti a soggetti che rivestono una carica sociale all'interno dell'Associazione beneficiaria;
7. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare il codice fiscale ovvero il codice identificativo assimilabile in uso nel Paese di propria residenza;
  8. La documentazione probante è conservata agli atti dell'Associazione, Federazione e Confederazione e tenuta a disposizione per eventuali successivi controlli.

#### **ART. 16 – REVOCA**

1. La Regione può disporre la revoca del contributo erogato nei seguenti casi:
  - In tutti i casi accertati di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare;
  - Nel caso in cui, trascorsi 10 mesi dalla data di notifica di assegnazione del contributo, le attività non hanno ancora avuto inizio.
  - Nel caso il cui il responsabile del progetto ometta di trasmettere, nei termini e nei modi dovuti, la documentazione relativa alla rendicontazione finale delle attività svolte.
2. In caso di revoca, il beneficiario del contributo, è obbligato a restituire alla Regione Abruzzo le somme indebitamente ricevute e eventualmente anticipate ai sensi del precedente art. 14 comma 7.



#### **ART. 17 – TRACCIABILITA'**

1. Ai sensi della legge 136/2010, poi integrata dal D.L. n. 187/2010 convertito con L. 217/2010, art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
  - Il beneficiario, soggetto attuatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Il beneficiario, soggetto attuatore, si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila – della notizia dell'inadempimento della propria controparte, qualora presente, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ASSE 3 – ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI**

##### **ART. 18 - INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE**

1. La Regione Abruzzo promuove iniziative di carattere socio-assistenziale in favore dei singoli o delle famiglie di emigranti abruzzesi all'estero vittime di grave disagio e in stato d'indigenza:
  - a) per il rientro definitivo in Abruzzo;
  - b) per il rientro delle salme o delle ceneri di emigranti deceduti all'estero;
  - c) per contributi "una tantum" in favore di emigrati in particolari situazioni di indigenza.

##### **ART. 19 - REQUISITI SOGGETTIVI E DI AMMISSIBILITA' GENERALE**

1. Per godere del contributo gli emigrati devono, con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, presentare una domanda in cui dovranno dichiarare di :
  - essere nati in Abruzzo oppure essere discendenti di cittadini di origine abruzzese;
  - aver dimorato stabilmente fuori dal territorio regionale;
  - aver mantenuto la cittadinanza italiana;
  - vivere una situazione di indigenza;
  - aver lavorato per almeno cinque anni consecutivi fuori dall'Abruzzo;

##### **ART. 20 - REQUISITI PER IL RIENTRO DEFINITIVO IN ABRUZZO – PUNTO A) ART. 15 L.R. 47/2004**

1. Gli emigrati che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 18 *comma 1a* del presente disciplinare (*massimo 50% del rimborso delle spese di viaggio*) dovranno riportare nella domanda da presentare all'Ufficio Emigrazione del Servizio Sport e Emigrazione – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Giunta Regionale d'Abruzzo, entro un anno dal rientro in Abruzzo, le dichiarazioni enunciate all'art. 19 e allegare all'istanza, oltre alla fotocopia di un documento d'identità valido e del codice fiscale:
  - a) dichiarazione dei datori di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro e il motivo della cessazione dello stesso. Tali documenti dovranno essere tradotti in lingua italiana e visti dal Consolato italiano di riferimento;
  - b) titoli di viaggio comprovanti il costo sostenuto dal lavoratore e dai familiari a carico che rientrano al seguito (sono ammessi biglietti aerei in classe economica e biglietti ferroviari di seconda classe);
  - c) Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove si attesti lo "Stato di Famiglia" e che il lavoratore non beneficia di altre indennità o contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri Enti in analogia alle provvidenze disposte dalle leggi regionali o nazionali;



- d) Eventuale certificato attestante la posizione di pensionato rilasciato da pubblici uffici o dall'Ente erogatore della pensione. Se tale documento è rilasciato all'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal Consolato;
  - e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evidenzia la presenza di gravi patologie a carico del richiedente o dei componenti del suo nucleo familiare;
  - f) Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove si attesti lo stato d'impossidenza, a valere sull'intero nucleo familiare, in merito a diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento sull'alloggio occupato al rientro in Abruzzo e sulle eventuali spese sostenute per l'inserimento figli nel sistema scolastico o loro inserimento nel mondo lavorativo;
2. L'emigrato non potrà godere una seconda volta dei benefici del presente articolato.
  3. Le richieste di contributo devono essere presentate entro un anno dal rientro in Abruzzo;
  4. I progetti ritenuti ammissibili dall'Ufficio Emigrazione saranno sottoposti al vaglio della Commissione Tecnica di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.

#### ART. 21 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. La Commissione tecnica valuta le domande ritenute ammissibili dall'Ufficio competente e stila una graduatoria, fra le richieste presentate sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
  - a) valutazione dello stato di indigenza - max 60 punti:
    - A1 – numero componenti nucleo familiare (fino a 20 punti)
    - A2 – figli minorenni (fino a 5 punti)
    - A3- familiari a carico afflitti da gravi patologie (fino a 10 punti)
    - A4- situazione economica dell'intero nucleo familiare sulla base dell'ultima denuncia di redditi presentata (fino a 25 punti)
  - b) attività lavorativa prestata all'estero - max 20 punti;
    - B1 – periodo lavorativo trascorso all'estero (fino a 10 punti);
    - B2 – valutazione eventuale periodo di disoccupazione riferita agli ultimi 24 mesi (fino a punti 10)
  - c) sistemazione in Italia – max 20 punti
    - C1 – valutazione in merito all'impossidenza, a valere sull'intero nucleo familiare, in merito a diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento sull'alloggio (fino a 10 punti)
    - C2 - spese sostenute per inserimento figli nel sistema scolastico o loro inserimento nel mondo lavorativo (fino a 10 punti)

#### ART.22 - GRADUATORIA BENEFICIARI

1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate, in base agli elementi di cui al precedente articolo 21, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari con i punteggi loro attribuiti e la trasmette all'Ufficio Emigrazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
2. In relazione alla disponibilità delle risorse stabilite per l'Asse di riferimento, potrà essere erogato un contributo massimo pari al 50% delle spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo;
3. Qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute si procederà ad assegnazione parziale del contributo secondo il seguente calcolo:
  - Il punteggio (d'ora in poi P) attribuito a ciascuna domanda è pesato in relazione alla scala da M a 100 attraverso la seguente formula  $(P-M) / (100-M)$ , dove M è un numero compreso tra 1 e l'ultimo delle posizioni presenti in graduatoria; in questo modo si ottiene un numero che rappresenta il peso del punteggio (d'ora in poi PP), attribuito al soggetto, in relazione alla scala 1 – 100;
  - il contributo richiesto (d'ora in poi CR) mai superiore al 50% delle spese sostenute per ciascuna istanza è moltiplicato per il numero PP calcolato per ciascuna singola



domanda, ottenendo il numero CT (contributo teorico) che rappresenta il contributo che l'istanza riceverebbe se non ci fosse il tetto costituito dal budget stabilito in bilancio dal P.O.A., per ciascun settore oggetto di contribuzione;

- È calcolato un fattore di correzione (d'ora in poi FC) – dividendo il budget (d'ora in poi B) fissato dalla Giunta, per il singolo settore di intervento, per la somma dei CT – che permette di correggere il contributo teorico in rapporto al budget;
- Il contributo teorico (CT) calcolato per ciascuna domanda è moltiplicato per il fattore di correzione (FC) ottenendo in questo modo il numero CE (contributo erogato) che rappresenta il contributo erogato al soggetto richiedente.
- Sono riportate di seguito le formule matematiche utilizzate per il calcolo:
  - a.  $(P - M) / (100 - M) = PP$
  - b.  $CR \times PP = CT$
  - c.  $B / \text{somma CT} = FC$
  - d.  $CT \times FC = CE$

#### **ART. 23 - RIENTRO DELLE SALME O DELLE CENERI IN ABRUZZO – PUNTO B) ART. 15 L.R. 47/2004**

1. Oggetto del contributo è il concorso alle spese sostenute per la traslazione in Abruzzo delle salme o delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero, entro i due anni precedenti la presentazione della domanda. Per accedere a tale sussidio, fissato dalla L.R. 47/2004 al massimo al 50% delle spese sostenute, occorre che al deceduto siano riconosciuti i requisiti di ammissibilità generale specificati nell'art. 19 comma 1 del presente Disciplinare.
2. Possono accedere al contributo i familiari, ovunque residenti, che abbiano provveduto alla traslazione.
3. La persona deceduta deve risultare residente all'estero da almeno due anni al momento del decesso.

#### **ART. 24 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA**

1. La domanda va presentata all'Ufficio Emigrazione del Servizio Sport e Emigrazione del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Giunta Regionale d'Abruzzo entro un anno dall'avvenuta traslazione.
2. Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - certificato di morte del corregionale emigrato deceduto all'estero;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, con attestazione del luogo e della data dell'espatrio dell'emigrato deceduto e la relazione di parentela del richiedente con questi;
  - fatture originali o altri documenti di spesa equivalenti, attestanti le spese sostenute per la traslazione. Queste, debitamente quietanziate, devono essere intestate al richiedente e vistate dalla competente autorità consolare; unitamente alla documentazione di spesa deve essere prodotto il documento di autorizzazione (passaporto mortuario) rilasciato dall'autorità consolare competente;
  - fotocopia di un valido documento d'identità del richiedente;
  - fotocopia del codice fiscale del richiedente;
  - qualora il richiedente fosse residente all'estero, con suo atto formale di delega, è possibile incaricare della riscossione una persona residente in Regione.
3. La documentazione prodotta, se in lingua straniera, deve essere munita di traduzione in italiano;



#### ART. 25 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. I progetti ritenuti ammissibili dall'Ufficio Emigrazione saranno sottoposti al vaglio della Commissione Tecnica, di cui all'art. 4 del presente Disciplinare;
2. La Commissione tecnica valuta le domande ritenute ammissibili dall'Ufficio competente e stila una graduatoria, fra le richieste presentate sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
  - a) valutazione dello stato di indigenza - max 80 punti:
    - A1 - numero componenti nucleo familiare del deceduto (fino a 25 punti)
    - A2 - figli minorenni a carico (fino a 10 punti)
    - A3- presenza di familiari a carico afflitti da gravi patologie (fino a 10 punti)
    - A4- situazione economica dell'intero nucleo familiare del deceduto sulla base dell'ultima denuncia di redditi presentata (fino a 35 punti)
  - b) attività lavorativa prestata all'estero - max 20 punti;
    - B1 - periodo lavorativo trascorso all'estero dal deceduto (fino a 10 punti);
    - B2 - valutazione eventuale periodo di disoccupazione riferita agli ultimi 24 mesi (fino a punti 10)

#### ART.26 - GRADUATORIA BENEFICIARI

1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui al precedente articolo 25, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari, con i punteggi loro attribuiti, e la trasmette all'Ufficio Emigrazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
2. In base alla disponibilità delle risorse stabilite per l'Asse di riferimento potrà essere erogato un contributo massimo pari al 50% delle spese sostenute per la traslazione;
3. Qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute si procederà all'assegnazione parziale del contributo secondo la formula di calcolo già indicata all'art. 22 comma 3 del Regolamento;

#### ART.27 – CONTRIBUTI UNA TANTUM IN FAVORE DI EMIGRATI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI INDIGENZA PUNTO C) art. 15 L.R. 47/2004

1. Gli emigrati Abruzzesi che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 18 comma 1c del presente Disciplinare dovranno riportare nella domanda le dichiarazioni enunciate al precedente articolo 19 e allegare all'istanza la fotocopia di un documento d'identità valido e del codice fiscale;
2. All'istanza, presentata all'Ufficio Emigrazione del Servizio Sport e Emigrazione del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Giunta Regionale d'Abruzzo dovrà essere accompagnata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove si attesti lo "Stato di Famiglia" e che il lavoratore non beneficia di altre indennità o contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri Enti in analogia alle provvidenze disposte dalle leggi regionali o nazionali, cui vanno allegati i seguenti documenti:
  - ✓ Copia ultima dichiarazione fiscale di ciascun componente del nucleo familiare.
  - ✓ Copia certificazione attestante lo stato di disabili, malati psichiatrici, malati di tumore, malati di AIDS, tossicodipendenti o altra patologia altamente invalidante al fine di ottenere la detrazione dal reddito.
  - ✓ Copia certificazione attestante lo stato di incapacità a svolgere attività lavorativa continuativa.
  - ✓ Copia iscrizione alle liste di collocamento.
3. La Commissione Tecnica di cui all'art. 4 del presente Disciplinare, acquisito il parere del legale rappresentate dell'Associazione degli Abruzzesi nel Mondo competente per territorio, stila una graduatoria sulla base dei seguenti elementi di valutazione:



a) valutazione dello stato di indigenza - max 80 punti:

- A1 – numero componenti nucleo familiare (fino a 10 punti)
- A2 – presenza di figli minorenni e/o anziani a carico (fino a 15 punti)
- A3- grado di invalidità e/o presenza di familiari a carico afflitti da gravi patologie (fino a 20 punti)
- A4- situazione economica dell'intero nucleo familiare sulla base dell'ultima denuncia di redditi presentata (fino a 35 punti)

b) attività lavorativa prestata all'estero - max 20 punti;

- B1 – periodo lavorativo trascorso all'estero (fino a 10 punti);
- B2 – valutazione eventuale periodo di disoccupazione riferita agli ultimi 24 mesi (fino a punti 10)

#### **ART. 28 - GRADUATORIA BENEFICIARI**

1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui al precedente articolo 27, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari con i punteggi loro attribuiti, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 26 comma 4 del D.lgs. 33/2013, e la trasmette all'Ufficio Emigrazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
2. In relazione alla disponibilità delle risorse stabilite per l'Asse di riferimento e seguendo l'ordine stabilito dalla graduatoria, l'Ufficio Emigrazione provvede all'erogazione di un contributo "una tantum" pari a € 1.000,00 fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
3. Tale concessione non fa sorgere in capo ai beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri;

#### **ASSE 4 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI**

##### **ART. 29 – FINALITA'**

1. Alle Associazioni, alle Federazioni e alle Confederazioni iscritte all'Albo Regionale la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attività ordinarie delle organizzazioni medesime. Modalità e termini sono fissati nello stesso art. 16 della L.R. 47/2004. Con il presente Disciplinare si intende regolamentare l'erogazione di tali contributi nel caso in cui le risorse economiche individuate nel bilancio regionale non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute e in conformità a quanto disposto dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e dalla normativa statale in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione;

##### **ART. 30 – AMMISSIBILITA'**

1. Le domande ritenute ammissibili dall'Ufficio Emigrazione saranno sottoposte al vaglio della Commissione Tecnica di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare. Successivamente verranno stilate due graduatorie di merito (una per le Associazioni presenti all'estero, l'altra per quelle inserite nella Sezione II dell'Albo Regionale "Associazioni di Emigrati in Italia, fuori Regione"), sulla base dei punteggi attribuiti, che terranno conto del:
  - a) Programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
  - b) Bilancio finanziario preventivo comprensivo di entrate e spesa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;
  - c) Attestazione numero dei soci con quantificazione del numero dei giovani soci (under 35);
  - d) Capacità di prestare assistenza a favore della comunità abruzzese in difficoltà.
2. La mancanza di uno solo degli elementi afferiti ai punti "a", "b", "c" di cui sopra comporta l'esclusione dal beneficio;



3. Le istanze pervenute prive della firma del legale rappresentante dell'Associazione, Federazione, Confederazione rendono inammissibile la domanda;
4. Nel preventivo spese delle attività programmate non saranno ammesse quelle relative all'organizzazione di pranzi/cene e gite sociali, a meno che esse non siano indispensabili ai fini della rappresentanza istituzionale, nel caso di eventi di particolare rilevanza o che i viaggi non siano finalizzati ad iniziative che prevedono la visita della Regione Abruzzo;
5. Il programma di attività non potrà includere progetti che già beneficino di contributi elargiti in funzione degli altri Assi di intervento.

#### **ART. 31 – VALUTAZIONE ISTANZE E GRADUATORIA BENEFICIARI**

1. La Commissione tecnica opererà sulla base dei seguenti elementi valutativi:
  - a) valutazione tecnico-economica e finanziaria delle attività proposte - max 45 punti:
    - A1 – valore dell'attività ordinaria dal punto di vista scientifico, sociale, artistico/sportivo/culturale (fino a 15 punti)
    - A2 – organizzazione di corsi di italiano (10 punti)
    - A3 – organizzazione di attività che si propongono la conservazione, la sensibilizzazione e l'approfondimento di aspetti particolari della cultura, dei luoghi e della storia della nostra Regione (fino a punti 10)
    - A4 – capacità di incrementare la promozione della brand Abruzzo favorendone la internazionalizzazione (fino a 10 punti)
  - b) spese ordinarie e assetto sociale - max 45 punti;
    - B1 – numero soci totale (valutazione fino a 5 punti)
    - B2 – numero soci abruzzesi: fino a 30 soci (punti 2), fino a 60 soci (punti 4), maggiore di 60 soci (da 5 a 10 punti)
    - B3 – numero giovani soci fino al 30% del totale voce B2 (punti 3), se maggiore del 30% (fino a punti 8)
    - B4 – capacità di attingere a finanziamenti che esulano dal versamento delle quote sociali (fino a punti 15)
    - B5 – spese riconducibili al miglioramento della sede sociale e che esulano da quelle di manutenzione ordinaria (fino a 7 punti)
  - c) spese legate ad attività socio-assistenziali a favore di cittadini abruzzesi - max 10 punti;
    - C1 – valutazione delle attività che hanno una finalità socio-assistenziale a favore della comunità abruzzese (fino a punti 10)
2. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui al precedente comma, predisponde le due graduatorie dei potenziali beneficiari, con i punteggi loro attribuiti, e le trasmette all'Ufficio Emigrazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
3. In base alla disponibilità delle risorse stabilite per l'Asse di riferimento, l'Ufficio Emigrazione provvederà a determinare l'ammontare del contributo regionale, che non potrà mai essere superiore al disavanzo che emerge dal rendiconto finanziario presentato; il contributo, inoltre, terrà conto dei criteri e dei limiti fissati dall'art. 16 della L.R. 47/2004 e s.m.i.;
4. Qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute si procederà all'assegnazione parziale del contributo secondo la formula di calcolo già indicata all'art. 22 comma 3 del Disciplinare;

#### **ASSE 5 – ATTIVITA' ORGANI CONSULTIVI**

##### **Art. 32 – FUNZIONAMENTO ORGANI**

1. Questo Asse prevede esclusivamente la copertura delle spese per il funzionamento degli Organi Consultivi individuati dalla L.R. 47/2004 secondo le disposizioni della legge stessa. Le risorse assegnate all'Asse 5 sono gestite direttamente dall'Ufficio Emigrazione. In caso di eventi, la cui organizzazione è affidata ad Associazioni, Federazioni o Confederazioni iscritte all'Albo Regionale, art. 13 L.R. 47/2004, è consentito l'accreditamento dei fondi necessari per detta organizzazione alle Associazioni stesse, che, a conclusione dell'Evento, rendicontano le spese sostenute alla Giunta Regionale, Ufficio Emigrazione.



## **ASSE 6 – CONTRIBUTI STRAORDINARI**

### **ART. 33 – EVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI**

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 47/2004 possono essere erogati contributi straordinari per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma ed in relazione alle disponibilità individuate dal programma di cui all'art. 9 della L.R. 47/2004;
2. Le tipologie di Eventi finanziabili sono comprese tra quelle indicate nell'art. 2 del presente regolamento, ma si differenziano da esse ed esulano dalla disciplina loro applicata, per la spiccata capacità di cogliere una particolare opportunità di promozione turistica, culturale, economica del brand Abruzzo, riconosciuta dalla Giunta regionale, favorendone l'internazionalizzazione e collegandola alla vasta rete dell'emigrazione abruzzese nel mondo.

### **ART. 34 – ISTANZA DI CONTRIBUTI**

1. Le istanze, indirizzate alla Giunta Regionale d'Abruzzo, per il tramite del Servizio Sport e Emigrazione, dovranno essere presentate, perentoriamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, individuerà le tipologie di Eventi da finanziare, nonché i soggetti attuatori e disciplinerà le modalità di concessione del contributo;
3. L'entità del contributo, così come disposto dallo stesso art. 17 della L.R. 47/2004 non può essere superiore all'80% della spesa esposta nel preventivo ed ammessa.

### **ART. 35 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il trattamento dei dati personali sarà operato dalla Regione Abruzzo ai sensi del D. Lgs. 196/2003, anche con strumenti telematici, esclusivamente per le finalità previste dalla L.R. 47/2004 e s.m.i..

### **ART. 36 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente "Disciplinare" entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.